

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO l'Ordinamento regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 recante *“Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.6 recante *“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante *“Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali”*;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante *“Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”*;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 recante *“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8”*;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n.15 recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28 recante *“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.15, in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale”*;

VISTA la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5 recante *“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.15, disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane”*;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016 n. 15 recante *“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale”*;

VISTO il D.P. n. 452 del 04.10.2016, con il quale sono state indette per domenica 20 novembre 2016 le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 recante *“Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, lett. a) della richiamata legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, prevede che all'art. 6, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole *"tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016"*, sono sostituite dalle parole *"tra l'1 dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017"*, dal che, conseguentemente, con il D.P. n. 542 del 08.11.2016 il succitato D.P. n. 452 del 04.10.2016 è stato revocato;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, lett. c) della richiamata legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, prevede che all'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15, dopo il comma 4-quater è aggiunto il comma 4-quinquies il quale dispone che *"In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza, in relazione al valore del voto ponderato."* ;

RITENUTO di dovere procedere all'individuazione del coefficiente correttivo per riequilibrare la ponderazione del voto, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi, e nei quali, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, il numero dei consiglieri comunali è stato ridotto del venti per cento;

CONSIDERATO, che la misura del coefficiente correttivo deve essere tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica, all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza, in relazione al valore del voto ponderato;

RITENUTO, per le finalità di che trattasi, di dovere incrementare il peso del voto di ciascun consigliere dei comuni nei quali, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, il numero dei consiglieri comunali è stato ridotto del venti per cento;

RITENUTO, conseguentemente, di potere individuare la misura del coefficiente correttivo nel valore di 1,25, al fine di compensare la diminuzione del venti per cento del numero dei consiglieri, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, per i comuni nei quali si è già proceduto al rinnovo degli organi;

D E C R E T A

Art. 1 - In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del 20% del numero dei consiglieri, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, il voto di ciascun consigliere è incrementato in modo da compensare la diminuzione del numero dei consiglieri medesimi. La fase transitoria avrà termine quando, all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza, i comuni della medesima fascia demografica avranno tutti rinnovato i propri organi elettivi, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11.

Art. 2 - Ai fini dell'applicazione del coefficiente di cui all'art. 1, il voto di ciascuno consigliere, dovrà essere dapprima moltiplicato per un coefficiente correttivo pari a 1,25 ed il risultato ottenuto dovrà a sua volta essere moltiplicato per l'indice di ponderazione della fascia di appartenenza.


Art. 3 - Il voto dei consiglieri di cui agli artt. 1 e 2, dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di apposite schede del colore della fascia di appartenenza del comune in base alla popolazione, con l'aggiunta, nella parte esterna della scheda, della dicitura *bis*, al fine della corretta applicazione della procedura di calcolo individuata negli articoli 1 e 2.

Palermo, li 13-12-2016

Il Dirigente Generale
(Giuseppe Morale)

Il Dirigente del Servizio 5°

(Antonella Valentini)



Il Funzionario Direttivo
(Giovanni Cocco)

Giovanni Cocco

L'ASSESSORE
On.le A.L. Lantieri

A.L. Lantieri